



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°376 del 5/04/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 21 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' ASD P. VIGOR PERCONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.209 C5 DEL 6/03/2019
(Gara: VIGOR PERCONTI – ATLETICO ANZIOLAVINIO C5 del 2/03/2019 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

La Corte Sportiva d'Appello;
visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 33 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, che così recita: " I reclami redatti senza motivazione (come nel caso in esame) o comunque in forma generica sono inammissibili ".
Peraltro, e a prescindere da quanto sopra, appare in ogni caso del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo, che ha ordinato la ripetizione della gara ai sensi dell'art. 17 comma 4 C.G.S., in quanto, come riferito dall'Arbitro, il gravissimo incidente occorso al calciatore Musilli Andrea della Soc. Atletico Anziolavinio - il quale dopo uno scontro di gioco aveva battuto con violenza la testa a terra, perdendo conoscenza per alcuni minuti, tanto da rendere necessario l'intervento

dell'ambulanza per il trasporto urgente in Ospedale - aveva creato in campo una situazione ambientale molto grave e critica, sia a livello emotivo che psicologico, tale da giustificare la sospensione dell'incontro.

E a tal riguardo va anche apprezzata la decisione dei giocatori Atletico Anziolavinio di rinunciare al prosieguo della gara per accompagnare e stare vicino al proprio compagno in Ospedale; con ciò facendo giustamente prevalere lo spirito di amicizia e di solidarietà, rispetto all'evento sportivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.33, comma 6 del C.G.S..

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.P.D. EMPIRE SPORT ACADEMY AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ABOLESCI ANDREA FINO AL 30/06/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.142 SGS DEL 7/03/2019

(Gara: EMPIRE SPORT ACADEMY – CITTA DI CERVETERI del 3/03/2019 – Torneo Under 16 Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione del provvedimento del squalifica del proprio calciatore, assumendo che lo stesso si fosse più volte scusato con il direttore di gara e che comunque la sanzione appariva eccessiva rispetto allo svolgersi dei fatti; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e rilevato come la condotta del calciatore Andrea Abolesci, benché censurabile e grave, non possa essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 11 bis C.G.S. e che, pertanto, la sanzione debba essere ricondotta ai consueti parametri di questo Organo di Giustizia Sportiva; tutto quanto sopra premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ABOLESCI Andrea al 31/12/2019.

La tassa ricorso va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 CON OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARCELLI FRANCESCO E FORLINI DANILO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019 (Gara: LICENZA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 2/03/2019 – Torneo Juniores Under 19 B Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l'annullamento delle sanzioni a carico sia proprio che dei tesserati Francesco Marcelli e Danilo Forlini, assumendo che la gara sia stata sospesa per responsabilità di entrambe le squadre e che le sanzioni ai calciatori fossero eccessive; ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste; esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta dei calciatori Francesco Marcelli che, espulso, scavalcava la recinzione del campo unitamente al compagno di squadra Danilo Forlini per venire a contatto con la tifoseria avversaria e che ad essi si univano altri calciatori della reclamante; rilevato, quindi, che l'interruzione della gara sia stata causata dalle condotte dei tesserati della reclamante; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Danilo Forlini, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ridotta e, parimenti, deve essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte la misura dell'ammenda; atteso che permane l'obbligo di risarcimento dei danni causati dai propri tesserati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 100,00 e la squalifica a carico del calciatore FORLINI Danilo a 3 gare, confermando, altresì, le rimanenti decisioni impugnate.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SALERNO GIANMARCO FINO AL 30/06/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019
(Gara: DON BOSCO GAETA – FOOTBALL CLUB MONTENERO del 3/03/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società FC Montenero Calcio reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado a carico del calciatore Salerno Gianmarco con il Comunicato Ufficiale n. 329 del 07/03/2019.

Al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione irrogata sia eccessiva rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti e ne chiede, quindi, l'annullamento o, comunque, una congrua riduzione.

In particolare, il giocatore Salerno Gianmarco, ascoltato in sede di audizione, riferiva che l'episodio di che trattasi fosse dovuto ad un fraintendimento "perché dopo il secondo giallo e il rosso l'Arbitro si è girato dandomi le spalle".

Precisava, infatti, lo stesso giocatore di aver toccato il braccio dell'Arbitro al solo scopo di farlo girare e potergli chiedere spiegazioni circa la propria espulsione, anche in considerazione del proprio ruolo di Capitano.

Il giocatore aggiungeva, altresì, di non aver avuto alcuna intenzione di porre in essere una condotta minacciosa, pur ammettendo di aver proferito all'indirizzo del Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Osserva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale che, pur in presenza delle ammissioni del calciatore, le argomentazioni della reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili, con conseguente rivisitazione della sanzione irrogata, anche alla luce dei precedenti in materia e dell'effettiva dinamica dei fatti, dai quali non emerge alcun intento minaccioso nei confronti dell'Arbitro.

Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore può essere lievemente ridimensionata.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore SALERNO Gianmarco al 31/05/2019.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA DI VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 7/03/2019
(Gara: SEMPREVISA – CITTA DI VALMONTONE del 3/02/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

Con il reclamo in epigrafe, la società ha richiesto l'annullamento del provvedimento di ripetizione della gara assumendo che il giocatore entrato al 49' del secondo tempo fosse il n. 16 e non il n.17, come scritto nel referto, che non corrispondeva a nessun giocatore in lista, essendo tale indicazione un mero errore materiale.

Pervenivano le controdeduzioni della soc. Semprevisa che rilevava l'assenza di prove circa l'effettuazione dell'errore materiale nella compilazione del rapportino di fine e gara e del referto, chiedendo il rigetto del ricorso.

Negli atti di gara, che, come noto ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", risulta che al 49 minuto del secondo tempo è entrato in campo, per la reclamante, il calciatore n. 17.

Tuttavia, come emerge dal supplemento di referto dinanzi il Giudice Sportivo, l'arbitro ha verificato il numero del calciatore subentrante solo dal tabellone numerico e non lo ha, quindi, accertato direttamente. In tal modo, egli ha consentito l'ingresso in campo di un calciatore non identificato e non in distinta, commettendo dunque un errore tecnico, con conseguente necessità di ripetere la gara.

Correttamente ha, dunque, operato il Giudice di prime cure.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

Pubblicato in Roma il 5 aprile 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli